

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 820

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa della deputata GEBHARD

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

*Presentata il 25 gennaio 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge riguarda la riforma della disciplina in materia di cognome dei figli. L’esigenza di riprendere il discorso interrotto nelle scorse legislature è dovuta anche e soprattutto alla necessità di rispondere ad alcune sentenze della Corte costituzionale, la quale è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della normativa in questione.

Già nel 2006 la Corte aveva sottolineato che «l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna» (sentenza n. 61 del 2006).

Con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, adottato in attuazione della delega conferita dalla legge 10 dicembre

2012, n. 219, si è provveduto a rimuovere dall’ordinamento la distinzione tra figli legittimi e figli naturali. Allora si perse l’occasione di affrontare anche la questione del cognome dei figli.

Ma è soprattutto con le sentenze n. 286 del 2016 e n. 131 del 2022 che la Corte costituzionale ha rivoluzionato la materia, dichiarando incostituzionale le norme che ormai non erano più compatibili con la concezione attuale della famiglia e del ruolo della donna. La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.

Con la sentenza n. 131 del 2022 la Corte ha inoltre rivolto un duplice invito al legislatore, auspicando un impellente inter-

vento per « impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome » e rimettendo alla valutazione dello stesso « l'interesse del figlio a non vedersi attribuito — con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare — un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle ».

Con la presente proposta di legge si vuole quindi dare seguito all'invito del giudice costituzionale e riscrivere in via legislativa una disciplina compiuta in materia di cognome dei coniugi e dei figli per dare pari dignità alle donne nel rapporto coniugale e familiare.

L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che ciascun coniuge conserva il proprio cognome e abolisce il riferimento al « cognome maritale », frutto della concezione del rapporto tra uomo e donna ai tempi dell'ultima riforma del diritto di famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151. In merito all'attribuzione del cognome ai figli, va osservato che non esiste nel nostro ordinamento una norma che disciplini espressamente l'attribuzione del cognome paterno ai figli nati in costanza di matrimonio. La prassi per cui ai figli viene attribuito il cognome del padre va dunque individuata nella lettura sistematica delle norme sulla filiazione, tenendo in particolare conto del fatto che fino alla riforma del diritto di famiglia, per effetto della perdita del cognome della madre, il cognome paterno era senza alcun dubbio quello che identificava il cognome della famiglia. Si può dunque far derivare l'attuale prassi di trasmissione del cognome paterno dalla sopravvivenza della potestà maritale.

L'articolo 2 introduce l'articolo 143-bis.1 del codice civile, prevedendo l'attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori *ex lege* e stabilendo che il primo dei due cognomi è quello del padre, salvo diversa decisione dei genitori, i quali possono decidere un ordine diverso o di attribuire il cognome di uno di loro soltanto con dichiarazione concorde resa all'ufficiale dello

stato civile all'atto del matrimonio o, in mancanza, all'atto della registrazione della nascita del primo figlio. Tale dichiarazione vale anche per i figli successivi al primo, anche se questi è nato prima del matrimonio ma è stato riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Il figlio trasmetterà poi ai propri figli il primo dei suoi cognomi.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 262 del codice civile in materia di trasmissione del cognome ai figli nati fuori del matrimonio, stabilendo che, in caso di riconoscimento contemporaneo, i genitori attribuiscono il cognome al figlio a norma dell'articolo 143-bis.1 del medesimo codice, introdotto dall'articolo 2 della presente proposta di legge. In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Nell'ipotesi in cui nei confronti di uno dei genitori la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento effettuato dall'altro genitore, si è ritenuto di dover tenere conto dei delicati profili psicologici collegati a simili situazioni: si prevede che il primo cognome del genitore che ha effettuato per secondo il riconoscimento, o la cui filiazione è stata accertata successivamente, può essere aggiunto al primo cognome del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento, facendo salvo in ogni caso l'accordo dei genitori di non aggiungere il secondo cognome. Se il figlio è maggiorenne l'aggiunta del cognome può avvenire unicamente con il suo consenso, se è di minore età il giudice deve comunque sentirlo.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 237 del codice civile concernente i fatti costitutivi del possesso di stato, stabilendo: al numero 1) del secondo comma che chi intende dimostrare lo stato di figlio nato nel matrimonio deve aver sempre portato — invece del cognome del padre come fino ad oggi richiesto — il cognome del padre ovvero della madre ovvero di entrambi i genitori; al numero 2) si sostituisce l'attuale formulazione che prevede, tra le condizioni di prova della filiazione nel matrimonio, che « il padre l'abbia trattata (la persona in questione) come figlio », con una formulazione che si riferisce al genitore.

L'articolo 5 adegua alla nuova disciplina anche le disposizioni in merito al cognome del figlio adottivo, mentre l'articolo 6 dispone che il Governo provveda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad intervenire sul regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarlo alle disposizioni della presente legge.

L'articolo 7 reca disposizioni transitorie, stabilendo in primo luogo che la nuova normativa sul cognome dei figli si applica ai nati dopo la data di entrata in vigore della legge che non hanno fratelli viventi. Si

prevede peraltro che i genitori hanno la facoltà di far aggiungere il cognome della madre a quello dei minori nati prima della data di entrata in vigore della legge, ovvero nati successivamente che hanno fratelli viventi che portano il solo cognome paterno, una disposizione questa che completa quella prevista dall'articolo 6 che consente ai cittadini maggiorenni, il cui cognome è stato attribuito in base alla normativa vigente al momento della nascita, di aggiungere il cognome della madre.

L'articolo 8 prevede una clausola di invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato a seguito dell'attuazione della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Cognome del coniuge)*

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143-*bis*. — *(Cognomi dei coniugi)* — Ciascun coniuge conserva il proprio cognome ».

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

## Art. 2.

*(Cognome dei figli)*

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 143-*bis*.1. — *(Cognome dei figli di genitori coniugati)* — Ai figli di genitori coniugati sono attribuiti, nell'ordine, il cognome del padre e quello della madre. Se uno o entrambi i genitori hanno doppio cognome, si considera soltanto il primo.

I coniugi possono stabilire un ordine diverso o di attribuire il cognome di uno di loro soltanto con dichiarazione concorde resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio o, in mancanza, all'atto della registrazione della nascita del primo figlio.

Ai figli successivamente generati dai medesimi genitori è attribuito lo stesso cognome del primo figlio, anche se nato prima del matrimonio ma riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori ».

## Art. 3.

*(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)*

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. — *(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)* — Al figlio nato fuori

del matrimonio, riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, è attribuito il cognome a norma dell'articolo 143-bis.1.

Il figlio riconosciuto da un solo genitore assume il cognome di questo.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il primo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge al primo cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento. È fatto salvo l'accordo tra i genitori di non aggiungere il cognome del secondo. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide sentito il minore. Nel caso di maggiore età, è comunque necessario il consenso espresso dell'interessato.

Ai figli successivi, riconosciuti dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio ».

#### Art. 4.

*(Fatti costitutivi del possesso di stato)*

1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 237. — *(Fatti costitutivi del possesso di stato)* — Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela tra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

1) che la persona abbia sempre portato il cognome del padre ovvero della madre ovvero di entrambi i genitori che essa pretende di avere;

2) che il genitore o i genitori che la persona pretende di avere l'abbiano trattata come figlio e abbiano provveduto in questa qualità al suo mantenimento, alla sua educazione e al suo collocamento;

3) che la persona sia stata costantemente considerata come figlio nei rapporti sociali;

4) che la persona sia stata riconosciuta quale figlio dalla famiglia ».

Art. 5.

*(Cognome dell'adottato)*

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. — *(Cognome dell'adottato)* — L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se l'adottato ha due cognomi a norma dell'articolo 143-bis.1 o dell'articolo 262, indica quale dei due intende conservare.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume, nell'ordine, il cognome del padre e quello della madre adottivi, limitatamente al primo cognome di ciascuno. Gli adottanti possono stabilire un ordine diverso o di attribuire il cognome di uno di loro soltanto con dichiarazione concordata resa nella domanda di adozione ai sensi dell'articolo 143-bis.1, secondo comma ».

2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Art. 27. — 1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista, nei confronti degli adottanti, lo stato di figlio nato nel matrimonio.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 del codice civile.

3. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il solo cognome della medesima.

4. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali ».

Art. 6.

*(Adeguamento delle disposizioni regolamentate in materia di attribuzione del cognome)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,

n. 396, al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, relative all'attribuzione del cognome ai figli, si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore che non hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori.

2. Nel caso di minori nati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di minori nati successivamente che hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori, è consentita l'aggiunta del cognome dell'altro genitore con dichiarazione resa, di persona o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, congiuntamente dagli esercenti la responsabilità dei genitori o dall'unico esercente la responsabilità in via esclusiva, e diretta all'ufficiale dello stato civile, il quale procede all'annotazione dell'aggiunta del cognome dell'altro genitore nell'atto di nascita del minore.

Art. 8.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



\*19PDL0021760\*